

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 38 – 2020

Oggetto: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2020 – Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex art. 125 D.L. n. 34/2020-

Con Provvedimento n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui all’oggetto, a seguito dell’incremento di 403 milioni di euro stabilito dall’art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La precedente percentuale – vedasi Circolare n. 21 del 15 settembre 2020 della Lega Nazionale Dilettanti – era stata fissata nella misura massima del **15,6432%**. **La nuova percentuale è pari al 47,1617%**.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, tenuto conto che l’ammontare massimo delle spese di sanificazione effettivamente sostenute sulle quali calcolare il credito d’imposta è di euro 100.000,00, l’importo del credito d’imposta, tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate, nella misura massima di 60.000,00 euro **potrà essere utilizzato in compensazione, con il Mod. F 24, limitatamente a 28.297,00 euro, con il codice tributo 6917, anziché, come in precedenza stabilito, per euro 9.385,00.**

Resta ferma la possibilità di utilizzare il credito, determinato con la nuova percentuale, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese o, in alternativa, è possibile procedere alla cessione del credito stesso previa comunicazione entro il 31 dicembre 2020 all’Agenzia delle Entrate.

